



COMUNE DI CESA

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 8

In data: 20-02-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ART. 19 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **19:20** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati con avviso prot. n. del in seduta **Pubblica** i Consiglieri Comunali.

Visto il regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza (smart working), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/03/2020.

All'appello risultano:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTE / ASSENTE |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Avv. Vincenzo Guida | Sindaco | Presente |
| D.ssa Giuseppina Guarino | Consigliere | Assente |
| Avv. Gina Migliaccio | Consigliere | Assente |
| D.ssa Francesca D'Agostino | Consigliere | Presente |
| Prof. Cesario Villano | Consigliere | Presente |
| Dott. Domenico Mangiacapra | Consigliere | Presente |
| Alfonso Marrandino | Consigliere | Presente |
| Nicola Autiero | Consigliere | Presente |
| Arch. Francesco Maria Turco | Consigliere | Presente |
| Luigi De Angelis | Consigliere | Presente |
| Raffaele Bencivenga | Consigliere | Presente |
| MARIA OLIVA | Consigliere | Presente |
| MARIA ROSARIA GUARINO | Consigliere | Presente |

Totale presenti: 11 Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Morrone Rosa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. Mangiacapra Domenico nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si precisa che è presente in videoconferenza il Sindaco Avv. Vincenzo Guida.

Il Presidente introduce il punto posto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento. Il Sindaco espone che con la modifica al Regolamento TARI si introduce un'agevolazione per coloro che abitano in un immobile sito in una zona con destinazione urbanistica D e che dimostrano di non svolgere all'interno di quell'immobile un'attività commerciale.

Spiega che tale modifica è in linea con quello che è l'indirizzo che il consiglio comunale ha già espresso sulla possibilità di procedere alla trasformazione urbanistica degli immobili in zona D in residenziali.

Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Bencivenga, che sottolinea di aver già espresso forti perplessità in Commissione Statuto e Regolamento sulla modifica dell'articolo 19 del regolamento Tari. Spiega che l'agevolazione del 50% potrebbe risultare sbagliata perché non tiene conto di agevolazioni mirate come per numeri di componenti in famiglia, oppure di famiglie in difficoltà, con verifiche anche dal punto di vista economico. Dichiaro la propria astensione sul punto all'ordine del giorno.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarino M.R. che ritiene che la modifica dell'art.19 del regolamento sulla disciplina della tassa dei rifiuti rappresenti una misura positiva e necessaria per rendere il sistema di gestione dei rifiuti più equo ed efficiente e soprattutto dare a coloro che hanno investito economicamente e socialmente sul territorio la possibilità di diventare cittadini di Cesa a tutti gli effetti, tenuto conto dell'inizio dell'iter burocratico per la trasformazione. Chiarisce che il voto di astensione nello scorso Consiglio Comunale è stato dettato dalla scarsità di elementi valutabili e che una astensione non è assolutamente un voto contrario, non è un voto di opposizione.

Premesso che - l'art. 1, commi 639 e ss, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Visti: • l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: "le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e

dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

• l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 21.04.2023 è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2024 ;

Rilevato che il vigente Regolamento Tari prevede agevolazioni atipiche relative alle utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere con l'individuazione di una ulteriore agevolazione atipica a favore delle Utenze Non Domestiche ;

Dato atto che per disciplinare tale agevolazione atipica è necessario effettuare una modifica al vigente Regolamento che preveda l'introduzione di un ulteriore comma all'Art. 19 rubricato - **“Altre Riduzioni ed esenzioni”** - del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune, più precisamente:

1. **comma 5 :” E’ riconosciuta una riduzione del 50% della tariffa per gli immobili classificati nella categoria A10, presso i quali non risulti, a qualsiasi titolo avviata una attività economica.**

Al fine di usufruire di tale riduzione il contribuente, soggetto passivo TARI, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che l'unità non è utilizzata per attività economiche (come ad esempio studi professionali, uffici o simili).

Le modalità di presentazione della dichiarazione corredata della documentazione a supporto, e i termini specifici per la presentazione stessa, saranno stabiliti dalla Giunta con specifico atto deliberativo.

Nel caso di dichiarazione mendace, ovvero una dichiarazione falsa o non veritiera in merito all'uso dell'immobile, oltre al recupero dell'importo dovuto e alla denuncia per falsa dichiarazione, verrà applicata una sanzione amministrativa pari a 500 euro.”

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle modifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

Visto il Verbale n. 4 del 07.02.2025 della Commissione Consultiva Statuto e Regolamento ;

Con voti Favorevoli 9, Astenuti 2 (Bencivenga, De Angelis), Contrari 0,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto: di approvare le modifiche apportate al regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 43 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento, così come modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2025;

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il testo del regolamento, così come modificato;
6. di dare atto che: il responsabile del settore o del servizio tributi provvederà all'esecuzione della presente deliberazione; il servizio tributi e contabilità dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.
7. di dichiarare, con successiva votazione avente il seguente esito: con voti Favorevoli 9, Astenuti 2 (Bencivenga, De Angelis), Contrari 0, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Esce il Consigliere Comunale Cesario Villano alle ore 19:58.

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa n. 29-01-2025 del

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

ESPRIME PARERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. Sapo Salvatore

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

ESPRIME PARERE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. Sapo Salvatore

Letto, approvato e sottoscritto

Il PRESIDENTE
f.to Dott. Mangiacapra Domenico

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Morrone Rosa

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Cesa, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. avv. Marrandino Generoso

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Cesa, 04-03-2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott. avv. Marrandino Generoso

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA

- Perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).

Cesa, 04-03-2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f. to dott. avv. Marrandino Generoso
